

Testo a fronte



**Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4.**

**Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta.**

**Progetto di legge n. 414/10^**

“Modifica della legge regionale 4/2019”

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4	Progetto di legge n. 414/10 <sup>^</sup>
<p>Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta.</p>	<p>Modifica della legge regionale 4/2019".</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>(Avvio dell'attività)</i></p> <p>1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, sono soggette a notifica sanitaria, da presentarsi ai competenti uffici dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l'impresa o presso gli uffici SUAP del comune ove ha sede operativa l'impresa.</p> <p>2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, da effettuare tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio, si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001.</p> <p>3. Nel caso in cui la tipologia di attività preveda anche l'allevamento, l'operatore del settore alimentare (OSA) che inizia una nuova attività, oltre a quanto previsto al comma 1, provvede alla registrazione nella anagrafe zootecnica presso la Banca dati nazionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>(Avvio dell'attività)</i></p> <p>1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, sono soggette a notifica sanitaria, da presentarsi ai competenti uffici dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l'impresa o presso gli uffici SUAP del comune ove ha sede operativa l'impresa.</p> <p>2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, <del>da effettuare tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio,</del> si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001.</p> <p>3. Nel caso in cui la tipologia di attività preveda anche l'allevamento, l'operatore del settore alimentare (OSA) che inizia una nuova attività, oltre a quanto previsto al comma 1, provvede alla registrazione nella anagrafe zootecnica presso la Banca dati nazionale.</p>